

BANDI A CASCATA

FAQ

(20/05/2024)

INDICE

Sez.	Argomento	Pag.
1	RENDICONTAZIONE SPESE e COSTI AMMISSIBILI	2
2	PROGETTI IN COLLABORAZIONE	10
3	REGOLE DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI	15
4	VALUTAZIONE DEI PROGETTI	21
5	SVOLGIMENTO DEI PROGETTI	23
6	RISULTATI DEI PROGETTI	25
7	CONSEGUIMENTO DEL VINCOLO DIGITALE	26
8	TRL (Technological Readiness Level)	29
9	CROSS-CUTTING ACTIVITIES	30
8	INFORMAZIONI ULTERIORI	31

1. RENDICONTAZIONE SPESE e COSTI AMMISSIBILI

- **La presenza di un auditor esterno a certificare le rendicontazioni è necessaria o facoltativa?**
- **In che misura è quantificabile la sua attività?**
- **Che caratteristiche deve avere un Auditor? C'è un albo?**

In riferimento all'articolo 5.2. Monitoraggio e rendicontazione delle spese e risultati, sezione "modalità di erogazione" la presenza di un auditor esterno è **obbligatoria**. Come illustrato al [punto 3.4, c\)](#) del Bando, sono indicati tra i costi ammissibili "i costi di auditor/revisori esterni condotto da personale indipendente e specializzato, iscritti nel registro dei revisori legali che certifichi le spese sostenute e i rendiconti, nel rispetto delle norme comunitarie e delle procedure di revisione in essere, mediante una relazione tecnica unitamente ad attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. I costi della suddetta voce saranno rendicontati a costi reali e non potranno essere superiori al 10% del costo del personale"

- **Spese finalizzate alla commercializzazione sono coperte dal bando?**
- **Ci sono attività di consulenza che non sono rendicontabili (ad esempio spese di marketing)?**
- **Le spese di promozione sono rendicontabili?**

Le tipologie di attività previste dal Bando sono Ricerca Industriale (RI) e Sviluppo Sperimentale (SS); le spese ammissibili devono essere riferite a tali tipologie. Le consulenze per marketing, commercializzazione, promozione NON sono quindi ammissibili né rendicontabili

- **Sul bando ci sono dei costi di personale standard (Tabella riportata al punto 3.4): vanno rendicontati secondo quella tabella oppure al costo effettivo?**
- **Dove si possono trovare informazioni dettagliate per individuare la fascia di costo standard del personale impiegato nelle attività?**

La Tabella è riporta le Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018:

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITÀ	EPR
Alto	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
Medio	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
Basso	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario sono:

- per i soggetti "Imprese":
 - Alto, per i livelli dirigenziali;
 - Medio, per i livelli di quadro;
 - Basso, per i livelli di impiegato/operaio.
- per i soggetti "Università":
 - Alto, per Professore Ordinario;
 - Medio, per Professore Associato;
 - Basso, per Ricercatore/Tecnico amministrativo
- per i soggetti "EPR":

Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello;

Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello;

Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico

- **Le imprese, di qualsiasi dimensione, possono cofinanziare con costi del personale?**

Sì, facendo sempre riferimento alla tabella dei costi standard e producendo i time-sheet che documentano l'impiego del personale nel progetto.

- **L'affidamento delle attività di consulenza deve seguire una procedura aperta secondo il codice degli appalti?**

Sì.

- **Le consulenze specialistiche possono essere affidate a liberi professionisti, come gli architetti?**

- **“Consulenti esterni” in partita Iva sono ammessi e rendicontabili in una misura del 35%?**

- **Le consulenze specialistiche possono essere erogate solo da OdR o anche da altri soggetti?**

Al punto 3.4_d del bando si riporta l'ammissibilità di “costi per servizi di consulenze specialistica, purché essenziali per l'attuazione del progetto ovvero spese di ricerca esterna contrattuale affidate a OdR non Affiliati al progetto iNEST. I servizi in oggetto devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e/o sviluppo di progetto e non di supporto al progetto (es attività di management, rendicontazione, altro), e sono ammissibili nel limite massimo del 35% dei costi totali ammessi per ciascun partner. I servizi in oggetto devono essere attivati alle normali condizioni di mercato e non comportare elementi di collusione”.

Tutti i costi per attività di consulenza coerenti con la descrizione sopra riportata sono ammissibili: è fondamentale che tali attività siano esclusivamente svolte ai fini dell'attività di ricerca e/o sviluppo di progetto ed entro il 35% dei costi totali ammessi per il partner che se ne avvale.

- **All'interno dello stesso progetto, possono esserci più consulenti in partita IVA?**

Sì, a condizione che la loro attività sia pienamente coerente con le indicazioni di cui al punto 3.4_d del bando (vedi risposta precedente).

- **Un consorzio può esporre costi di personale distaccato dai propri soci?**

Un consorzio può partecipare ai progetti, rendicontando il personale proprio o quello in distacco dai propri soci. Tale personale deve essere “specificamente destinato a realizzare progetto” (punto 3.4_a del bando), cioè avere una qualifica coerente con lo svolgimento di attività di ricerca e innovazione.

- **Imprese con amministratori e/o titolari e/o soci coinvolti nelle attività di Ricerca possono rendicontare il relativo costo tra il personale?**

- **Il costo degli amministratori lavoratori di una società possono essere una spesa?**

La rendicontazione delle spese di personale avviene solo sulla base dei costi standard (cfr. domande precedenti) e del numero di ore lavorate (dichiarate nei time-sheet). Il personale deve essere dipendente, con busta paga.

- **Su alcuni bandi gli amministratori/soci di PMI, titolari di imprese individuali possono essere rendicontati impiegando un costo standard orario. In questo caso non vale?**
- **Come personale si possono considerare i soci anche se vengono pagati con fattura e p.iva?**
- **Le imprese che hanno come lavoratori solo soci con partita IVA e non hanno formalmente dipendenti, possono presentare una domanda di contributo ed avere come spese del personale le fatture pagate ai soci per il lavoro fatto?**

Sono ammissibili solo i costi di personale dipendente; pagamenti a soggetti con P.IVA che emettono fattura sono ammissibili solo se questi svolgono attività di consulenza specialistica essenziale per l'attuazione del progetto.

- **Eventuali macchinari direttamente imputabili all'attività di progetto rientrano tra le attrezzature (quindi non comprese tra le spese ammissibili?)**

Attrezzature, macchinari, strumenti utilizzati per le attività di progetto NON rientrano nelle spese ammissibili. Non sono quindi riconosciuti costi relativi al loro acquisto, né le quote di ammortamento.

Sono rendicontabili e ammissibili soltanto le spese per attrezzature, macchinari, strumenti utilizzati esclusivamente e unicamente per la realizzazione dei prototipi e che quindi non potranno essere utilizzati per altri scopi né essere soggetti ad ammortamento.

- **La realizzazione di prototipi informatici rientra nelle consulenze esterne?**

La realizzazione di prototipi, informatici e/o fisici, rientra nei costi ammissibili. Andrà valutato caso per caso se siano da identificarsi come "servizi di consulenza specialistica" (punto 3.4 d del bando), o "materiali, forniture e prodotti analoghi" (punto 3.4 e del bando).

- **Le consulenze specialistiche possono mantenere la relativa proprietà intellettuale o debbono cederla alla impresa che le ha commissionate?**

L'azienda che commissiona e paga una consulenza specialistica ne acquisisce la relativa proprietà intellettuale

- **Possono essere rendicontate consulenze estere?**

In linea di principio sì, purchè trovino piena giustificazione in termini tecnico-scientifici, abbiano rispettato le procedure previste e siano in grado di produrre tutta la documentazione richiesta per la rendicontazione.

- **Il contributo al 100% per gli OdR è indipendente dalla natura pubblica/privata dell'OdR?**

La normativa fa riferimento solo all'entità "Organismo di Ricerca" (OdR), senza ulteriori specifiche.

- **L'azienda X desidera produrre, attraverso un impianto costruito in economia giacché non esiste sul mercato, in maniera innovativa rispetto al mercato di riferimento, un prodotto alimentare lattiero-caseario esistente sul mercato, seppure con caratteristiche nettamente inferiori per qualità, apporto nutrizionale, salubrità. Siamo a livello TRL 7-8, l'azienda valuterebbe sostegni volti ad arrivare all'industrializzazione e commercializzazione, coprendo costi di consulenza in marketing, sviluppo e acquisto attrezzature specifiche. Il dubbio riguarda ciò che viene inteso per innovazione: la stessa deve essere in senso stretto ovvero innovazione assoluta?**

Si ribadisce che costi di consulenza in marketing, sviluppo e acquisto attrezzature specifiche non sono ritenuti ammissibili. Per quanto riguarda il TRL, si veda la sezione dedicata.

- **Sono ammissibili consulenze tra aziende appartenenti allo stesso gruppo, (es. aziende collegate o controllante/controllanti)?**

Le attività di consulenza debbono soddisfare alle indicazioni espresse nel bando: devono essere essenziali per l'attuazione del progetto ovvero spese di ricerca esterna contrattuale affidate a OdR non Affiliati al progetto iNEST. Le spese di consulenza devono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e/o sviluppo di progetto e NON per attività di management, rendicontazione, marketing, ecc.; sono ammissibili nel limite massimo del 35% dei costi totali ammessi per ciascun partner. Le condizioni relative all'assegnazione delle consulenze non differiscono da quelle applicabili tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. L'assegnazione si deve svolgere nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

- **Sono previsti pre-finanziamenti?**

No, non sono previsti cofinanziamenti, anche in considerazione della durata massima dei progetti (15 mesi), relativamente breve. L'erogazione dei finanziamenti avverrà a saldo, una volta effettuate tutte le verifiche amministrative e tecnico-scientifiche sulla rendicontazione.

- **I contributi rientrano nella normativa sul DE MINIMIS?**

Il regime "de minimis" degli aiuti si riferisce ad aiuti di piccola entità che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Sono esempi di aiuti "de minimis" i prestiti a fondo perduto, i finanziamenti agevolati, i crediti di imposta ed altre forme di agevolazione fiscale.

Le agevolazioni previste nell'ambito dei progetti di Ricerca e Innovazione finanziati dall'UE non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse nell'ambito degli aiuti «de minimis». La Circolare dell'Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 n. 5/E stabilisce che "...costituendo l'agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis, né del rispetto dei massimali previsti dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014".

L'agevolazione non rientra nel regime d'aiuto De minimis: la Circolare dell'Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 n. 5/E stabilisce che "...costituendo l'agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis, né del rispetto dei massimali previsti dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014".

Tuttavia, le agevolazioni previste nell'ambito dei progetti di Ricerca e Innovazione finanziati dall'UE non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse nell'ambito degli aiuti «de minimis».

- **I costi per viaggi per attività di progetto non sono ammissibili?**

Tutto quello che non è espressamente previsto dalle voci di spesa in prima battuta ed eventualmente con riferimento alle linee guida disponibili sul sito del MUR non è ammissibile. Quindi i costi per viaggi rientrano nelle spese di gestione (overheads generati in misura del 15% dei costi del personale)

- **Un'azienda con sede legale e operativa nel territorio del nord-est dovrebbe condurre il test pilota in suo terreno fuori dal territorio iNest. Le spese per il pilota, sostenute dall'azienda, sono ammissibili anche se il pilota viene appunto attivato fuori dal territorio iNEST?**

Le spese devono essere sostenute dal/i beneficiario/i presso la sede operativa nel territorio previsto dal bando, se il terreno non si configura come sede operativa e le spese risultano sostenute invece dalla sede operativa con sede legale nel territorio iNEST sono ammissibili, in caso contrario non sono ammissibili.

- **L'eventuale certificazione delle rendicontazioni da parte di un Revisore legale (consigliata) dovrà limitarsi alla certificazione dei costi inseriti nei progetto solo in sede di rendicontazione finale?**

La certificazione delle rendicontazioni deve essere esibita ad ogni Rendiconto di progetto, nella forma prevista dal bando.

- **I costi per licenze software, strettamente legate alle attività progettuali, quando sono considerate delle spese ammissibili?**

Qualora le licenze i brevetti ed i beni immateriali costituiscano immobilizzazioni, immateriali o materiali, strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, NON sono ritenute ammissibili.

Le spese cui si fa riferimento nella domanda devono rientrare in quanto previsto all'articolo 3.4. Spese ammissibili, punto e) costi per spese per materiali, forniture e prodotti analoghi.

Inoltre è necessario fare riferimento, come riportato nello stesso articolo, alle LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DESTINATE AI SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI SISTEMA MISSIONE 4 COMPONENTE 2", linea di investimento " 1.5 - CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ", COSTRUZIONE DI LEADER TERRITORIALI DI R&S", versione 1.0 DEL 10 OTTOBRE 2022 e successivi aggiornamenti, disponibili all'indirizzo [PNRR_LINEE_GUIDA_PER_LA_RENDICONTAZIONE.pdf \(mur.gov.it\)](#).

In particolare, si faccia riferimento all'articolo 6.2 Indicazioni specifiche per voci di costo, punto b costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all'attuazione del Progetto ed all'articolo 6.2.2 Costi per materiali, punto 3) Costi per licenze.

- **Riguardo ai costi orari standard del personale, è necessario dimostrare in fase di auditing che tali costi siano stati effettivamente sostenuti, come avviene, ad esempio, nei progetti POR?**

La documentazione a sostegno delle spese è prevista dalle "Linee guida MUR per le iniziative di sistema per la missione 4 C2 – DM 1141 del 7/10/2021" e ss.mm.ii, e alle LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DESTINATE AI SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI SISTEMA MISSIONE 4 COMPONENTE 2", linea di investimento "1.5 - CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ", COSTRUZIONE DI LEADER TERRITORIALI DI R&S", versione 1.0 DEL 10 OTTOBRE 2022 e successivi aggiornamenti, disponibili all'indirizzo [PNRR_LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE.pdf \(mur.gov.it\)](#)

- **È possibile affidare un servizio di consulenza specialistica ad un'azienda appartenente allo stesso gruppo dell'azienda proponente?**

I costi per servizi di consulenze specialistiche indicati al punto d dell'articolo 3.4. Spese ammissibili devono essere attivati alle normali condizioni di mercato secondo quanto definito dall'art. 2, punto 89 del Regolamento (UE) n. 651/2014: situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

- **È possibile, ad esempio, impiegare personale che ha un costo reale < 27 € e rendicontarlo a €27?**

Sì, è il concetto dei costi standard,;per i dettagli si vedano le linee guida di cui sopra

- **Cosa fare per dipendenti il cui costo orario è maggiore di €27 (esempio 35€)? Si applica sempre il valore di €27 fisso?**

Sì, è il concetto dei costi standard, per i dettagli si vedano le linee guida di cui sopra.

- **"L'erogazione dei finanziamenti avverrà a saldo": si intende ad ogni periodo di rendicontazione previsto, che da cronoprogramma risultano essere due più la rendicontazione ed il saldo finale?**

Corretto, le modalità di erogazione sono regolate da quanto previsto dall'articolo 5.2. Monitoraggio e rendicontazione delle spese e risultati, modalità di erogazione, punto Modalità di erogazione.

- **Nel bando non si parla mai di attività di divulgazione e comunicazione, che sono invece sempre importanti secondo il frame EU. Come collocarle tra i WP di RI e SS, considerando che ciascun WP deve essere omogeneo come tipologia?**

Questa tipologia di bandi PNRR NON prevede che le attività di divulgazione e comunicazione siano rendicontabili.

- **Ogni quante volte il partenariato deve produrre la rendicontazione allo Spoke di riferimento? mensilmente?**

Deve essere seguito quanto previsto all'articolo 5.2. Monitoraggio e rendicontazione delle spese e risultati, modalità di erogazione, punto Monitoraggio e rendicontazione.

- **Per quanto riguarda le consulenze, se il beneficiario è un'impresa privata, è sempre necessario richiedere i 3 preventivi, anche nel caso in cui in fase di proposta si identifichi già una necessità di consulenza molto specifica ed il relativo fornitore?**

Qualora il fornitore sia stato individuato in fase di presentazione della proposta non è necessario presentare in tale sede i documenti.

Resta l'obbligo di presentare la documentazione di supporto in fase di rendicontazione secondo quanto previsto alle "Linee guida MUR per le iniziative di sistema per la missione 4 C2 – DM 1141 del 7/10/2021" e ss.mm.ii, e alle LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DESTINATE AI SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI SISTEMA MISSIONE 4 COMPONENTE 2", linea di investimento " 1.5 - CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ", COSTRUZIONE DI LEADER TERRITORIALI DI R&S", versione 1.0 DEL 10 OTTOBRE 2022 e successivi aggiornamenti, disponibili all'indirizzo [PNRR_LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE.pdf \(mur.gov.it\)](#)

- **Il costo amministrativo del Revisore esterno deve essere riferito ad una Relazione tecnica per ogni azienda?**

Sì, la Relazione Tecnica deve essere riferita al singolo beneficiario

- **Deve essere elaborata nella forma di "perizia giurata" come atto notarile?**

Sì

- **I costi sono finanziabili con le stesse percentuali di contributo delle altre spese?**

Sì

- **Sono ammissibili in sostanza solo spese di consulenza tecnica per la realizzazione del digital twin e per audit per la certificazione dei costi?**

Le spese ammissibili sono tutte quelle previste all'articolo 3.4. Spese ammissibili.

2. PROGETTI IN COLLABORAZIONE

- **Per i progetti di collaborazione, è sufficiente stabilire un accordo di collaborazione fra una azienda e un organismo di ricerca?**

Un progetto in collaborazione con un OdR prevede un accordo di partenariato o una "Associazione temporanea di scopo (ATS)" (che nell'[Allegato 1](#) è definita come: "Aggregazione tra imprese e Organismi di Ricerca, che collaborano tra di loro per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo, si realizza attraverso la sottoscrizione di un accordo di partenariato che prende la forma di "Associazione Temporanea di Scopo (ATS)". L'atto che dà forma all'aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione, l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali nonché l'attribuzione ai diversi partner dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto stesso. I componenti dell'aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto Capofila/leader.

- **Per i progetti di collaborazione, il capofila è necessariamente una impresa o può esserlo anche un OdR?**

La definizione di ATS (si veda la risposta alla precedente domanda) non esclude che un OdR sia capofila.

- **Quando va sottoscritto l'accordo di partenariato/ATS?**

L'accordo di partenariato deve essere sottoscritto prima della sottoscrizione del contratto d'obbligo (quindi prima di iniziare il progetto); al momento della presentazione della domanda è necessario solo un impegno dei proponenti alla sottoscrizione dell'accordo; il relativo modulo è disponibile nel portale di presentazione dei progetti.

- **Per i progetti di collaborazione è possibile stabilire un accordo di collaborazione fra una azienda del Veneto e una Università del Mezzogiorno come partner?**

In un progetto collaborativo, TUTTI i partner devono soddisfare al vincolo territoriale posto dal bando e descritto al punto [2.1](#) (Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità). Una Università del Mezzogiorno, nel bando che presenta il vincolo territoriale del Nord-Est, NON può quindi figurare come partner di un progetto collaborativo. Può eventualmente fornire una attività di consulenza, entro i limiti e per le finalità precisate al punto [3.4.d](#) del bando.

- **I partner di eccellenza possono essere anche stranieri della CEE?**

L'articolo 2.3. "Ambito territoriale" riporta che per i soli progetti in collaborazione, un beneficiario non avente sede nel territorio dell'Ecosistema iNEST secondo quanto sopra definito può eccezionalmente ricevere finanziamenti se oltre ai requisiti previsti per la richiesta di agevolazione sono verificate le seguenti condizioni:

1. gli investimenti, per la parte ammessa all'agevolazione, sono realizzati e/o ascritti nella/all'unità locale dell'impresa beneficiaria regolarmente censita presso la CCIAA, localizzata nel **territorio nazionale**;
2. non svolge il ruolo di capofila (come definito all'art.3.1 Progetti in collaborazione);
3. la sua partecipazione è essenziale per la realizzazione del progetto (ad esempio a causa di competenze eccezionali, accesso a know-how unico, accesso a infrastrutture di ricerca, accesso a particolari ambienti geografici, possibilità di coinvolgere partner chiave nei mercati emergenti, accesso ai dati, ecc.) a insindacabile giudizio della

Commissione di Valutazione, definita all'art.4.2 Iter di valutazione, sulla base della documentazione fornita dai proponenti.

È consentito un solo beneficiario con queste caratteristiche per singolo progetto in collaborazione.

Per i progetti destinati al territorio del Mezzogiorno NON è consentita questa eccezione.

- **Possano essere coinvolte in un progetto collaborativo Università del territorio di riferimento?**
- **Possano svolgere l'attività di ricerca o sviluppo per cui l'azienda ha presentato e vinto il progetto?**

Le Università e tutti gli Enti affiliati ad iNEST (l'elenco completo è riportato sul sito www.consorzioinest.it) NON possono essere partner di un progetto collaborativo e NON possono fornire, nell'ambito dei progetti, attività di consulenza, ricerca o sviluppo.

- **Possano partecipare ad una ATS Università e OdR che non fanno parte del Consorzio iNEST?**

Sì, è possibile.

- **È possibile costituire una ATI tra due aziende di cui una possiede il 10% delle quote dell'altra? O devono essere assolutamente distaccate?**

I criteri per il collegamento fra le Aziende si applicano per determinare:

- Il numero di domande presentabili secondo quanto previsto all'articolo Articolo 2.1. Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità
- La maggiorazione prevista per i progetti in collaborazione secondo quanto previsto al primo paragrafo dell'articolo 3.1. Progetti in collaborazione
- La quota di budget attribuita secondo quanto previsto all'articolo 3.1. Progetti in collaborazione
- La dimensione Aziendale per il dell'entità dell'agevolazione secondo quanto previsto all'articolo 3.5. Tipologie ed entità agevolazioni e Tabella 2 Intensità delle agevolazioni

I criteri per il collegamento fra le Aziende NON si applicano per limitare la possibilità di formare ATI, a meno che questo non sia in conflitto con la legislazione vigente per le società controllate od associate.

- **È ammissibile un progetto dove partecipano due grandi imprese in collaborazione con un OdG, ma non c'è una MPMI?**

All'articolo 2.1. Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità, è indicato che le Grandi Imprese (GI) possono partecipare in modalità singola o collaborativa a condizione che persista il requisito di collaborazione con almeno una MPMI;

Quindi la risposta è negativa

- **Come viene considerato il "gruppo" societario? singolo o collaborativo?**

I criteri per il collegamento fra le Aziende si applicano per determinare:

- Il numero di domande presentabili secondo quanto previsto all'articolo Articolo 2.1. Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità
- La maggiorazione prevista per i progetti in collaborazione secondo quanto previsto al primo paragrafo dell'articolo 3.1. Progetti in collaborazione

- La quota di budget attribuita secondo quanto previsto all'articolo 3.1. Progetti in collaborazione
- La dimensione Aziendale per il dell'entità dell'agevolazione secondo quanto previsto all'articolo 3.5. Tipologie ed entità agevolazioni e Tabella 2 Intensità delle agevolazioni

Ipotizzando che l'azienda A controlli l'azienda B, in una ATI con una terza azienda C non collegata ad A e B, ci saranno quindi solo due partner? ovvero l'azienda A e l'azienda C? Mentre la B potrà e dovrà essere descritta all'interno della modulistica del partner A come fosse un sotto insieme di essa?

I criteri per il collegamento fra le Aziende si applicano per determinare:

- Il numero di domande presentabili secondo quanto previsto all'articolo Articolo 2.1. Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità
- La maggiorazione prevista per i progetti in collaborazione secondo quanto previsto al primo paragrafo dell'articolo 3.1. Progetti in collaborazione
- La quota di budget attribuita secondo quanto previsto all'articolo 3.1. Progetti in collaborazione
- La dimensione Aziendale per il dell'entità dell'agevolazione secondo quanto previsto all'articolo 3.5. Tipologie ed entità agevolazioni e Tabella 2 Intensità delle agevolazioni

Dal punto di vista della documentazione, le Aziende A e B dovranno esibire la documentazione completa.

- **Se vi sono End Users privati (NON soggetti pubblici), vanno inseriti nella sezione Partnership o si specifica il loro ruolo nella descrizione delle attività e si allegano le lettere di endorsement?**

Ove previsto dal Bando è sufficiente specificare il loro ruolo nella descrizione delle attività e si allegano le lettere di endorsement, non saranno ovviamente beneficiari e non dovranno esibire alcuna documentazione societaria ad eccezione della sottoscrizione dell'impegno alla costituzione dell'ATI/ATS o partenariato e successivo.

- **Per quanto riguarda l'impegno a costituire ATI, si intende un file composto dai moduli firmati da tutti? (quindi un file pdf composto da 2/3 moduli, e firmare tutti lo stesso pdf).**
- **È possibile anche caricare documenti singoli per i diversi partner, che si impegnano a costituire il partenariato ciascuno per sé (il file riporta comunque il nome progetto e il capofila)? Questo evita di dover far fare molte firme digitali facendo girare un medesimo documento**

Secondo quanto previsto all'articolo 4.1. Modalità di presentazione, punto E, deve essere allegato per ciascuna proposta un impegno alla costituzione dell'accordo contrattuale (ATI/ATS, o partenariato) solo per progetti in collaborazione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto delegato di ciascun partner.

- **Nel caso di progetti collettivi è sufficiente inviare una sola Domanda di finanziamento (con 1 marca da bollo)? Tale domanda deve essere compilata direttamente online?**

La domanda di finanziamento deve essere compilata singolarmente da ciascuna azienda proponente secondo quanto previsto dall'articolo 4.1. Modalità di presentazione, punto F.

- **In caso di ATI tutti partner del raggruppamento devono compilare singolarmente tutti i moduli della documentazione amministrativa? Compreso il modulo di domanda di finanziamento?**

Sì, secondo quanto previsto all'articolo 4.1. Modalità di presentazione.

- **Nel caso di partecipazione in collaborazione, come deve venir compilato il documento "impegno alla costituzione dell'accordo (ATI/ATS)", dato che nel portale è previsto il caricamento di un unico documento da parte del capofila, ma di fatto la dichiarazione deve essere predisposta e firmato da ciascun beneficiario? Va predisposto un unico documento firmato da tutti con le dichiarazioni di ciascuno oppure ciascuno predispone il proprio e quindi caricheremo quello del capofila alla voce specifica e gli altri alla voce "Altro"?**

Secondo quanto previsto all'articolo 4.1. Modalità di presentazione, punto E, deve essere allegato per ciascuna proposta un impegno alla costituzione dell'accordo contrattuale (ATI/ATS, o partenariato) solo per progetti in collaborazione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto delegato di ciascun partner.

- **Il modello ""domanda di finanziamento" al punto B12 impone di dichiarare che una azienda non è collegata con alcun soggetto partecipante al medesimo progetto. Come possono fare questa dichiarazione due aziende collegate se volesse partecipare ad un progetto in collaborazione?**

Al punto B12 deve essere indicato con quali dei partner NON si è associati e/o collegati ovvero se NON si è associati e/o collegati con alcuno di essi.

La mancata compilazione verrà intesa come associazione e/o collegamento con i partner del progetto non indicati e che dovranno essere riportati al punto B13 seguente.

3. REGOLE DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI

- **Un'azienda può fare domanda per bandi emessi da più spoke?**

Sì, una stessa azienda può presentare proposte progettuali su bandi emessi da Spoke differenti.

- **Un'azienda che ha partecipato alla prima Call (bandi pubblicati ad agosto 2023), risultando vincitrice, può fare domanda anche su questa Call?**

Sì, può presentare una proposta progettuale, che deve essere evidentemente ben differenziata rispetto alla proposta già approvata nella prima Call..

- **La medesima azienda con sede sia in Triveneto che nel Mezzogiorno, può partecipare a entrambi i bandi sullo stesso Spoke?**

Sì, è possibile; è però necessario che la sede operativa che svolge le attività di progetto sia collocata nell'ambito territoriale a cui fa riferimento il bando specifico. Può essere rendicontato solo il personale dipendente presso quella sede operativa.

- **Quante domande si possono presentare?**

I limiti di partecipazione e il numero di domande che possono essere presentate nell'ambito dello stesso bando sono specificati all'art. 2.1. Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità del bando stesso; si ribadisce pertanto che:

- a) Ciascuna **MPMI** potrà partecipare, singolarmente o come membro di un raggruppamento, a non più di 1 domanda di finanziamento a valere su ciascun Research Topic (RT) individuato nel bando, fino a un massimo di 3 domande;
- b) Ciascuna **GI** potrà partecipare, come membro di un raggruppamento, a non più di 1 domanda di finanziamento a valere su ciascun Research Topic (RT) individuato nel bando, fino a un massimo di 3 domande oppure **in alternativa** potrà presentare singolarmente non più di 1 domanda di finanziamento a valere sul bando.

Tali criteri si intendono applicati ad aziende appartenenti allo stesso gruppo (si veda la definizione di "Imprese indipendenti" nell'Allegato 1al bando).

- **Nel caso in cui un OdR intenda partecipare al progetto in qualità di partner come è necessario agire per le dichiarazioni riferite ai partner imprese nel modello "Domanda di finanziamento"?**

All'interno dell'allegato "domanda di finanziamento", per gli Odr occorre barrare/cancellare le sezioni e le dichiarazioni che non sono pertinenti per un ente di ricerca.

- **Esistono vincoli dettati dal bando sul numero di proposte cui un Organismo di Ricerca, come definito ai sensi del punto 1.3 lettera (ff) della nuova Disciplina RSI di cui alla comunicazione C(2022) 7388 del 19 Ottobre del 2022, può partecipare in generale e per ciascun Research Topic sia nel caso in cui partecipi come partner di un raggruppamento sia che partecipi come consulente di un raggruppamento.**

Per gli OdR non ci sono vincoli al numero di domande che possono presentare. Possono comunque partecipare ai soli progetti in collaborazione, con i vincoli di costi minimi e massimi previsti per i bandi. La partecipazione come consulenti non dà in nessun caso origine a conteggio sul numero di domande, indipendentemente dal soggetto che effettua la consulenza.

- **Il libero professionista, Architetto, può essere capofila del bando equiparato come MPMI?**

No, poiché non presenta i requisiti per l'ammissibilità dei costi di personale, che sono riconosciuti sulla base della tabella di costi standard per i dipendenti. Si veda anche quanto riportato nella sezione delle FAQ relativa a Rendicontazione e Costi Ammissibili.

- **Un'azienda può creare più profili sul portale di presentazione dei progetti e poi sceglierne uno per presentare la domanda?**

Sì, è possibile. Non c'è un limite per la creazione dei profili da parte di un utente ma rimane l'obbligo di presentazione delle domande da parte del soggetto capofila: sul portale on line le domande dovranno essere presentate con il profilo del soggetto capofila (in caso di progetti in collaborazione).

- **Aziende costituite nel 2023 possono partecipare?**

L'art. 2.1. Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità del bando precisa che possono partecipare le aziende iscritte al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio da almeno un anno e possedere almeno un bilancio chiuso ed approvato. Ne deriva che aziende costituite nel 2023 NON possono partecipare.

- **La richiesta di un bilancio approvato si applica anche alle startup? Una startup fondata nel 2023 può partecipare?**

Alle start up si applicano le medesime condizioni di ammissibilità richieste alle aziende; vale quindi quanto riportato nella risposta precedente.

- **Se un'azienda apre una sede operativa prima della consegna del bando, deve presentare un bilancio relativo alla sede operativa o alla sede centrale?**

Va presentato il bilancio aziendale, non della sede operativa.

- **Riconoscimento degli OdR privati: è sufficiente l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR)?**

È onere dell'Ente che partecipa alla proposta produrre la documentazione che lo qualifica formalmente come OdR.

- **Un IRCCS (privato) può essere ammissibile come OdR?**

Si applica quanto indicato nella risposta precedente

- **Si possono inserire immagini infografiche per illustrare il progetto?**

Sì, nella proposta progettuale si possono inserire infografiche rispettando comunque i vincoli indicati nel template di descrizione del progetto

- **Sono richieste firme digitali del RL del capofila ?**

La documentazione da produrre deve essere firmata, laddove indicato, digitalmente.

- **L'utente che si registra deve necessariamente essere il legale rappresentante del soggetto giuridico? C'è modo di creare un profilo procuratore, che possa operare in delega al rappresentante legale?**

I profili sul portale online possono essere creati da qualunque utente abbia interesse ad operare per conto delle aziende e sia stato incaricato dall'azienda a inserire i dati per la presentazione delle domande sul portale. L'incarico per la sottoscrizione digitale deve essere compilato e caricato a sistema per ogni partner la cui documentazione non sia stata firmata dal Legale Rappresentante ma da un suo delegato: chi carica le domande a sistema non deve essere tassativamente il legale rappresentante o il delegato alla firma, ma l'utente che ha creato il profilo e che è stato incaricato dai soggetti richiedenti.

- **Quando è necessario caricare a sistema l'incarico per la sottoscrizione digitale?**

L'incarico per la sottoscrizione digitale deve essere presentato per tutti i soggetti la cui documentazione è firmata da un legale rappresentante con limitati e specifici poteri di rappresentanza che non comprendono la presentazione di domande di finanziamento per l'importo che viene richiesto, oppure sia firmata da un soggetto delegato.

- **Da chi deve essere firmato l'incarico per la sottoscrizione digitale?**

Il documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante, titolare o altro soggetto che conferisce i poteri di firma al delegato, corredato con la copia di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti.

- **Può presentare la domanda di partecipazione sul portale on line un consulente esterno all'impresa?**

I progetti possono essere presentati sul portale da un soggetto esterno all'impresa purché la documentazione sia firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto richiedente o da un suo delegato.

In generale, la procedura da seguire è la seguente:

- la persona incaricata di presentare il progetto sull'apposito portale deve registrarsi creando un'utenza;
- l'utente registrato deve creare il profilo del soggetto a nome del quale verrà presentata la domanda (il capofila per i progetti a partenariato o l'unico soggetto richiedente);
- selezionando il profilo del soggetto profilato l'utente può presentare domanda a valere sul bando, compilando tutti i campi richiesti e caricando la documentazione prevista dal bando.

- **Può partecipare al bando un consorzio di imprese già costituito?**

Il Consorzio, in quanto tale, può partecipare, ma deve dimostrare di essere in grado di sviluppare, con personale proprio o distaccato, le attività di ricerca, configurandosi come soggetto beneficiario.

Qualora la domanda sia relativa alla possibilità da parte del Consorzio di configurarsi come raggruppamento (progetto in collaborazione) la risposta è negativa, deve essere presentato

comunque impegno a sottoscrivere accordo di ATI/ATS o partenariato fra le Aziende che presentano la proposta progettuale

- **Sempre nel caso di un consorzio di imprese, possono essere beneficiarie del progetto di ricerca solo alcune delle imprese del consorzio?**

Se la domanda viene presentata dal Consorzio come soggetto giuridico sarà il Consorzio il beneficiario delle agevolazioni, non vengono quindi rilevate le attività delle singole imprese costituenti il Consorzio.

- **Spin Off Universitari, o aziende partecipate da docenti Universitari, sono ritenuti soggetti ammissibili o sono ritenuti affiliati?**

Gli Spin Off nei quali, a livello societario risulta la presenza:

- di una Università o di un Ente affiliato ad iNEST con percentuali di partecipazione superiori al 25%
- negli organi societari e/o con posizioni in grado di influenzare le scelte aziendali di persone afferenti ad una Università, Ente affiliato

sono assimilati all'Università o all'Ente, e quindi NON possono partecipare in alcuna forma (partner, consulente, fornitore di tecnologia e/o prototipi) ai progetti finanziati dal bando.

- **Nel modulo di presentazione del progetto, al punto A1 si chiede di indicare la coerenza con le strategie specifiche del PNRR (Digitale, aerospaziale e industria). Al punto successivo si fa invece riferimento alle *Smart Specialization Strategies* regionali. Va preso in considerazione solo il vincolo PNRR (Digitale, aerospaziale e industria) o possono essere presi in considerazione tutti gli ambiti di ricerca e innovazione?**

Il vincolo digitale indicato dal PNRR non è in contraddizione ma è complementare con le tematiche relative alle *Smart Specialization Strategies* regionali, e costituisce uno strumento per realizzarle.

- **Le onlus posso partecipare ai bandi a cascata?**

Sì, le onlus possono partecipare, purché rispettino i requisiti previsti dal bando per le tipologie di beneficiari previste dal Bando (Imprese ed OdR).

- **Un OdR come il CNR può partecipare, pur essendo socio del Consorzio iNEST?**

No, non può partecipare, in base a quanto previsto al punto "Ruolo dei Soggetti appartenenti all'Ecosistema e degli Affiliati": I Soggetti che compongono il Consorzio iNEST e gli Affiliati al progetto "iNEST-Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem" indipendentemente dalla propria sede legale o unità operativa o laboratorio non possono partecipare in qualità di proponenti, partner e di fornitori di servizi e materiali a qualsiasi titolo ai progetti.

- **L'Università di Padova non può partecipare ai progetti neanche come consulente, è corretto?**

Sì, è corretto, in base a quanto previsto al punto "Ruolo dei Soggetti appartenenti all'Ecosistema e degli Affiliati": I Soggetti che compongono il Consorzio iNEST e gli Affiliati al progetto "iNEST-Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem" indipendentemente dalla

propria sede legale o unità operativa o laboratorio non possono partecipare in qualità di proponenti, partner e di fornitori di servizi e materiali a qualsiasi titolo ai progetti.

- **Si possono presentare due domande di finanziamento, una per un altro hub (Rome Technopole) e una per iNEST? Ambedue fanno parte dell'investimento 1.5 del PNRR: è un problema?**

Il numero di domande è regolato dall'articolo 2.1. Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità e prevede che:

- Ciascuna MPMI potrà partecipare, singolarmente o come membro di un raggruppamento, a non più di 1 domanda di finanziamento a valere su ciascun Research Topic (RT) individuato nel presente bando, fino a un massimo di 3 domande.
- Ciascuna GI potrà partecipare, come membro di un raggruppamento, a non più di 1 domanda di finanziamento a valere su ciascun Research Topic (RT) individuato nel presente bando, fino a un massimo di 3 domande oppure in alternativa potrà presentare singolarmente non più di 1 domanda di finanziamento a valere sul presente bando. A tal proposito, si precisa che il criterio si applica ad aziende appartenenti allo stesso gruppo (vedi def. Imprese indipendenti nell'Allegato 1).

Non sono previsti limiti per bandi emessi da Spoke diversi all'interno del Consorzio iNEST né tanto meno per bandi emessi da Ecosistemi diversi da iNEST.

- **Nella sezione D) ALLEGATO 1 della proposta di progetto viene richiesto il rispetto degli obiettivi ambientali in relazione alla proposta progettuale. Nel caso dello sviluppo di un innovativo processo produttivo il rispetto dei suddetti obiettivi deve risultare dal processo stesso o dal prodotto risultante dal processo produttivo?**

Non si ritiene che le due cose siano indipendenti.

In ogni caso si fa riferimento alla proposta progettuale per la quale si ottengono i benefici, quindi in primo luogo a questi, ma il prodotto non potrà essere in contrasto con gli obiettivi ambientali.

- **Vi sono % specifiche relativamente a giovani e donne al fine di ottemperare all'obbligo del 40 % relativo alle nuove assunzioni?**

Non vi sono altri criteri che quelli indicati nel bando all'articolo 4.2. Iter di valutazione, punto C. Valutazione di merito.

- **Una Università del mezzogiorno esterna rispetto a iNEST può partecipare?**

Una Università del Mezzogiorno può partecipare ai bandi del Mezzogiorno come OdR, oppure può partecipare ai bandi dell'Ecosistema se soddisfa ai requisiti di eccezionalità previsti all'articolo 2.3. Ambito territoriale per i soggetti non aventi sede nel territorio dell'Ecosistema.

- **È possibile presentare un progetto come azienda che, solo formalmente, alla scadenza del bando, è ancora uno spin off dell'università?**

I proponenti devono sempre rispondere ai requisiti di cui all'articolo 2.1. Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità e non essere soggetti a quanto previsto dal punto "Ruolo dei Soggetti appartenenti all'Ecosistema e degli Affiliati" qualora siano riconducibili ad uno degli Affiliati del Progetto oppure uno dei loro Soci in grado di esercitare controllo sulla società o membro degli organi di amministrazione sia coinvolto nel progetto iNEST.

- **Le piccole imprese, società di persone, che non depositano bilanci possono partecipare?**

I proponenti devono sempre rispondere ai requisiti di cui all'articolo 2.1. Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità.

- **Nel modulo Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria per le start-up innovative ai sensi del "Programma INEST" nel punto iniziale dopo i dati anagrafici del Legale rappresentante viene indicato ".....Legale Rappresentante del Soggetto realizzatore di ___ di _____", con quali dati vanno compilati i due campi? Dobbiamo inserire il Titolo del progetto e l'azienda realizzatrice? Altro?**

Va bene inserire il Titolo del Progetto e l'azienda realizzatrice / capofila

- **Richiamo all'art. 94 Decreto legislativo - 31/03/2023, n.36 (codice appalti)**

Si precisa che: il richiamo all'art. 94 Decreto legislativo - 31/03/2023, n.36 (codice appalti) - contenuto nei bandi a cascata e nel format dei documenti presenti in piattaforma- implica anche la necessità per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, di produrre, al momento della presentazione della domanda di finanziamento, la copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità - così come espressamente previsto dal 5 comma lettera c del citato art. 94 del Dlgs 36/2023.

4. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

- Qual è il ruolo del *project officer* all'interno del progetto?

Il ruolo del Project Officer nei progetti iNEST è del tutto analogo a quanto avviene nei progetti europei. Ogni Spoke dovrà individuare il suo Project Officer. Questi NON farà parte del Comitato di Valutazione, ma svolgerà una funzione di coordinamento e di raccordo tra i Valutatori Scientifici esterni che fanno parte di tale Comitato e lo Spoke.

- Riguardo alle premialità, ad esempio la certificazione sulla uguaglianza di genere, vengono conseguite quando un partner ne ha diritto, oppure è proporzionale con più partner (e/o specificamente il capofila)?

In caso di progetti collaborativi, a ciascuna voce di premialità verrà attribuito il miglior punteggio tra quelli conseguiti dai partner.

- Aziende qualificate come PMI innovative e Centri di trasferimento tecnologico non hanno premialità?
- La premialità è prevista anche per le collaborazioni con i Centri di Trasferimento Tecnologico riconosciuti dal MiMit?

I criteri di premialità sono esclusivamente quelli indicati al punto 4.2 del bando, sezione C. Si segnala che ciascuno Spoke ha individuato i criteri di premialità ritenuti più idonei: ci possono quindi essere differenze tra bando e bando.

- A valle del processo di valutazione, ci sarà una fase negoziale sia in termini di budget che di attività/risultati?

Non è prevista una fase negoziale.

- Come vengono dimostrate le premialità in termini di punteggi aggiuntivi? È sufficiente allegare una Autodichiarazione o devono essere inviati tutti i documenti comprovanti tali premialità (es. Libro soci, contratti di collaborazione di ricerca con OdR..)?

Qualora i proponenti intendano richiedere una premialità dovranno fornire tutta la documentazione necessaria.

- Nell'ambito dei punteggi aggiuntivi di premialità cosa si intende per "Rilevanza e significatività proporzionale in termini di impegno economico dell'attività di ricerca e trasferimento tecnologico contrattualizzata al momento della presentazione della domanda agli OdR coinvolti?"

Rilevanza e significatività proporzionale in termini di impegno economico dell'attività di ricerca e trasferimento tecnologico contrattualizzata al momento della presentazione della domanda agli Organismi di Ricerca locali/nazionali/europei coinvolti: il punteggio massimo è 5, la premialità viene calcolata sul costo complessivo di progetto. 35% equivale al 100% di 5 punti, si scende poi proporzionalmente). Va evidentemente rispettato il vincolo massimo del 35% dei costi totali ammessi per ciascun partner (articolo 3.4, lettera d).

5. SVOLGIMENTO DEI PROGETTI

- **Le attività di progetto devono iniziare il 22 gennaio 2024 o anche dopo/prima?**

L'avvio attività di progetto è possibile a partire dalla data che verrà indicata nel provvedimento di assegnazione del finanziamento.

- **Vista la durata di 15 mesi massima per il progetto, non dovranno essere previsti SAL intermedi, corretto?**

Non sono previsti SAL intermedi; va però tenuto presente (Punto 3.3 del bando, Requisiti di ammissibilità degli interventi) che i beneficiari si impegnano a condividere lo stato tecnico-scientifico del progetto secondo una cadenza concordata con lo Spoke con l'obiettivo che lo sviluppo del progetto contribuisca alle tematiche di ricerca dello Spoke e che metodi e risultati vengano condivisi in modalità bidirezionale (dallo Spoke ai beneficiari e dai beneficiari allo Spoke) metodi.

- **Cosa si intende per rapporto/scambio bidirezionale tra beneficiari e Spoke?**

I vari Spoke organizzeranno meeting di confronto, di presentazione dei risultati e dello stato di avanzamento, finalizzati a rafforzare le relazioni tra Università e Impresa e a individuare fronti comuni di ricerca futura. Si tratta dell'applicazione concreta del principio di Open Science che sta alla base di strumenti PNRR come gli Ecosistemi.

- **Relativamente alle attività di rendicontazione, vi è già una cadenza prefissata?**

Il punto 5.2 fa riferimento ad una cadenza periodica, eventualmente anche mensile, delle attività di rendicontazione. Questo corrisponde, in sostanza, a rendere disponibili sulla piattaforma di progetto, secondo le modalità che verranno indicate dal MUR, dall'HUB iNEST o dallo Spoke, i dati di avanzamento finanziario e fisico, secondo modalità e modulistica che verranno fornite.

- **Si può avere qualche informazione in più relativamente alla piattaforma di rendicontazione?**

La rendicontazione finale dei progetti dovrà essere effettuata su una apposita piattaforma informatica denominata "AtWork" e sviluppata dal MUR in collaborazione con CINECA. Dovranno essere implementati in formato elettronico i dati relativi a sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit. Le indicazioni operative e la manualistica verranno fornite dal MUR per tramite di HUB e Spoke.

Le linee guida sono disponibili all'indirizzo [PNRR LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE.pdf \(mur.gov.it\)](#) (secondo quanto riportato all'art 3.4. Spese ammissibili dei bandi).

- **La durata massima prevista per le attività finanziate è di 15 mesi. Si intende con o senza proroga?**

Il bando prevede progetti di durata massima 15 mesi (punto 3.2 del bando); tale punto precisa che è possibile effettuare una sola richiesta di proroga che dovrà essere approvata dallo Spoke, tenendo conto che le attività devono essere concluse e rendicontate entro la durata del Programma iNEST (e cioè entro agosto 2025).

- **Cosa significa che almeno il 65% del budget deve essere dedicato ad attività legate alla transizione digitale ?**

Le proposte di progetto devono dimostrare di sostenere non meno del 65% dell'allocazione di budget in attività rivolte a favorire la transizione digitale in conformità con il principio e gli obblighi del contributo all'obiettivo digitale richiesto da questa tipologia di progetti PNRR. Il vincolo digitale, il cui significato e le cui accezioni sono molteplici e vaste, va illustrato nel testo della proposta progettuale; la rispondenza a tale vincolo da parte del progetto sarà analizzata e valutata dal Comitato di Valutazione.

- **Relativamente alla necessità che il 65% delle spese rientri in "attività rivolte a favorire la transizione digitale", come si fa a "certificare" l'allineamento delle spese, con particolare riferimento all'acquisto di macchinari e alle spese di personale?**

Si veda quanto riportato alla domanda precedente. Si precisa che l'acquisto di macchinari NON è una spesa ammissibile. La realizzazione di prototipi e l'impiego di personale contribuiscono al conseguimento del vincolo digitale in funzione delle attività progettuali previste.

- **I WP possono solo di RI oppure solo di SS (non possono essere misti)?**

Sì, i WP NON possono essere misti.

- **I mesi/persona (MM) da indicare per singola task possono essere anche una frazione (es. 0,5 MM) o solo numeri interi?**

Sì, possono essere frazioni.

6. RISULTATI DEI PROGETTI

- **I prototipi possono o non possono essere destinati all'uso commerciale?**

I prototipi, per definizione (si veda anche lo schema dei TRL sopra riportato) corrispondono ad un TRL7 e NON costituiscono un prodotto commercializzabile e quindi NON possono essere messi sul mercato dall'azienda. Si ricorda inoltre che i prototipi, in quanto risultato del progetto (punto 3.3 del bando), debbono rimanere a disposizione per usi di ricerca e non commerciali dello Spoke e/o degli Organismi di Ricerca affiliati allo Spoke per un periodo di 5 anni dopo la conclusione del progetto stesso.

Eventuali utilizzi dei prototipi in vista dello sviluppo di nuovi prodotti o per lo studio della *user experience* andranno concordati con lo Spoke.

- **Come viene gestita la proprietà intellettuale? Se una azienda dopo il termine del progetto arriva in tempi brevi con prodotto sul mercato, come ne tutela la proprietà, se i risultati devono rimanere open per almeno 5 anni?**

La proprietà intellettuale dei risultati rimane in capo all'azienda o alla ATS che ha sviluppato il progetto. Gli accordi di partenariato delle ATS prevedono la definizione dei diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati, che regola anche l'attribuzione ai diversi partner dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto stesso. Per quanto riguarda i principi dell'Open Science e la proprietà intellettuale, si segnala che la Commissione europea, nel Report of Study intitolato "Open Science and Intellectual Property Rights" pubblicato nell'aprile del 2022 (https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/open-science-and-intellectual-property-rights_en), a cui si rimanda per uno specifico approfondimento, ha messo in evidenza l'importante principio cardine dell'Open Science: "as open as possible, as closed as necessary". I risultati scientifici dovrebbero essere il più possibile aperti e solo se necessario limitati, tenendo conto che l'Open Science offre la protezione necessaria per i dati, le informazioni, le fonti e i soggetti di studio sensibili.

- **Come si concilia il requisito del bando "Risultati dei progetti: impegno da parte dei beneficiari al che i risultati materiali e/o immateriali dei progetti saranno a disposizione a titolo gratuito, per usi di ricerca e non commerciali dello Spoke e/o degli Organismi di Ricerca affiliati allo Spoke per un periodo di 5 anni" con la necessità dell'azienda di brevettare, considerando che quanto è oggetto di brevetto non può essere comunicato prima della deposizione del brevetto stesso?**

Premesso che il requisito cui si fa riferimento è un requisito di ammissibilità, è necessario che la domanda di brevetto venga depositata prima della fine del progetto in modo da poter ottemperare al requisito di ammissibilità, qualora il trovato sia soggetto a brevetto.

7. CONSEGUIMENTO DEL VINCOLO DIGITALE

- **La griglia di valutazione prevede dai 5 agli 8 punti assegnabili in relazione al cosiddetto “vincolo digitale”. È quindi importante capire come orientarsi in tal senso. Come può fare l'impresa a sostenere, nell'ambito di un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (con minimo 20 % delle spese di sviluppo sperimentale), il 65% del budget di progetto in “attività raccolte a favorire la transizione digitale”. È possibile avere indicazioni per meglio ottemperare a tale vincolo?**

I Progetti PNRR devono contribuire al conseguimento del vincolo digitale: gli interventi finanziati, in misura dipendente dalla loro tipologia, devono favorire la transizione digitale. Nello specifico, il riferimento è costituito dall'art.18 par. 4 lettera f) del Regolamento (UE) 2021/241. Tale articolo riporta:

“Il piano per la ripresa e la resilienza dev'essere debitamente motivato e giustificato. Esso deve presentare in particolare i seguenti elementi:

....

*f) una **spiegazione** del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla **transizione digitale** o ad affrontare le sfide che ne conseguono e che indichi se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il **20% della dotazione totale** del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali”.*

Tale articolo, parlando del “20% della dotazione totale”, si riferisce al totale degli interventi PNRR. L'Allegato VII al suddetto articolo individua come campo di intervento digitale per gli Ecosistemi dell'Innovazione il Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI.

L'attuazione del principio del contributo all'obiettivo digitale si basa sulla metodologia del tagging (o etichettatura) che permette di verificare la quota di destinazione delle risorse previste dai piani nazionali.

In coerenza con il vincolo Digitale e con riferimento agli Ecosistemi dell'Innovazione, quale è iNEST, il vincolo digitale, proprio per le caratteristiche dell'intervento (Missione 4: Istruzione e Ricerca; Componente 2: Dalla ricerca all'impresa; Investimento 1.5: Ecosistemi dell'Innovazione), le risorse finanziarie allocate sono finalizzate a sostenere per non meno del 65% la transizione digitale.

Il rispetto di tali vincoli è oggetto di analisi e verifiche durante l'intero ciclo di vita dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, sin dalla fase iniziale di valutazione da parte della Commissione, che ha predisposto un sistema di monitoraggio apposito.

Per quanto riguarda i Bandi a Cascata di iNEST, il **rispetto del vincolo digitale viene spiegato e motivato**, come chiede l'art.18 par. 4 lettera f) del Regolamento (UE) 2021/241, a diversi livelli:

- **Molti dei Research Topics proposti dai vari Spokes sono evidentemente riconducibili alla transizione digitale** (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si citano Digital Health, modelli 3D, devices e sensori digitali, Smart Manufacturing, Intelligenza Artificiale e Scienza dei Dati, Reti intelligenti,

Digitalizzazione di prodotti e processi, Digital Twin, Tecnologie assistive personalizzate, ambienti di vita intelligenti, nuove tecnologie digitali, Analisi dei dati);

- **Ogni proposta progettuale deve descrivere** (punto A.4: Coerenza con Vincolo Digitale del template di progetto) **come il progetto favorisca la transizione digitale**, garantendo contestualmente il rispetto del contributo all'obiettivo digitale e come le relative spese concorrono al conseguimento del vincolo digitale;
- **Ogni proposta progettuale deve fornire un dettaglio relativo alla quota di budget dedicata** nel piano finanziario. Tale dettaglio è evidenziato direttamente nel template del piano finanziario (si veda la tabella sottostante), che impone di specificare per ciascun WP e per ciascuna Task in cui è strutturato il progetto il fatto che contribuisca o meno al conseguimento del vincolo digitale. Si precisa che tale tabella, pur riferendosi a rigore ai costi di personale, permette di attribuire a ciascun WP e a ciascuna Task la rispondenza al vincolo digitale; tale rispondenza ovviamente riguarda anche tutti gli altri costi riferibili a tali WP e a tali Task.

ISTRUZIONI: - le celle in azzurro si completano automaticamente - occorre, quindi, completare le colonne B, C, D ed E e poi le celle delle colonne successive con l'indicazione dei MM sulle singole task (nel file i numeri sono a mero titolo esemplificativo). Il grassetto indica il Task Leader		Start	End	RI o SS	Componete Digitale (Si/No)	1 Partner 1	2 Partner 2	3 Partner 3	4 Partner 4	5 Partner 5	6 Partner 6	TOTAL
Wp1 - Title	1	36	RI			15	1	4	1	1	7	29
Task 1.1 - Title	1	36	RI	Si	6	1	1	1	1	1	1	11
Task 1.2 - Title	1	36	RI	Si	6		3					9
Task 1.3 - Title	1	36	RI	No	3						6	9
												0
												0
Wp2 - Title	1	36	SS			5	5	5	12	0	0	27
Task 2.1 - Title	1	12	SS		1	1	1	1				4
	3	18	SS		1	1	1	1				4
	9	36	SS		1	1	1	4				7
	9	30	SS		1	1	1	5				8
	18	36			1	1	1	1				4
WP3 - Title	6	36				17	18	5	12	11	0	63
Task 3.1 - Title	6	36			13	1	1	3	2			20
	6	36			1	14	1	3	2			21

- Tra i requisiti di ammissibilità al punto 3.3. "Requisiti di ammissibilità degli interventi" viene indicato "Contributo al conseguimento del vincolo digitale: Le proposte di progetto devono dimostrare di sostenere non meno del 65% dell'allocazione di budget in attività rivolte a favorire la transizione digitale in conformità con il principio e gli obblighi del contributo all'obiettivo digitale". In tal senso è sufficiente che l'impresa intervenga con costi diretti allo sviluppo di un software (ad es controllo dati relativi ad un ambiente controllato in laboratorio) o è necessario che vi siano anche risvolti digitali esterni all'impresa?

Valgono in termini generali tutte le considerazioni sviluppate nella risposta precedente. Con riferimento al caso specifico, è sufficiente che l'impresa intervenga con costi diretti allo

sviluppo di un software qualora questo porti ad un incremento della digitalizzazione delle attività dell'impresa, non è necessario che siano esterni.

8. TRL (Technological Readiness Level)

- Quale deve essere il TRL di partenza di un progetto? E quello di arrivo?

I progetti devono avere un livello di partenza compatibile con attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, quindi un TRL pari a 3 o 4, a seconda delle specificità degli Spoke e dei Research Topics. A fine progetto, l'obiettivo (non obbligatorio) è di conseguire un TRL massimo fino a 6-7, sempre in relazione alle suddette specificità. La definizione di dettaglio dei TRL è riportata nello schema seguente:

TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL)

RESEARCH DEVELOPMENT DEPLOYMENT	9	ACTUAL SYSTEM PROVEN IN OPERATIONAL ENVIRONMENT
	8	SYSTEM COMPLETE AND QUALIFIED
	7	SYSTEM PROTOTYPE DEMONSTRATION IN OPERATIONAL ENVIRONMENT
	6	TECHNOLOGY DEMONSTRATED IN RELEVANT ENVIRONMENT
	5	TECHNOLOGY VALIDATED IN RELEVANT ENVIRONMENT
	4	TECHNOLOGY VALIDATED IN LAB
	3	EXPERIMENTAL PROOF OF CONCEPT
	2	TECHNOLOGY CONCEPT FORMULATED
	1	BASIC PRINCIPLES OBSERVED

Il livello di maturità tecnologica (di partenza e finale) del progetto deve essere descritto e motivato all'interno della proposta progettuale.

- Con innovazione si intende in senso assoluto (disrupting) o anche innovazione come miglioramento sostanziale del prodotto/processo?

Considerata la tipologia di progetti e le durate previste, al termine innovazione viene data una accezione ampia: può essere sia *disrupting* che evolutiva/incrementale.

9. CROSS-CUTTING ACTIVITIES

- È noto quando usciranno i bandi dedicati alle cross-cutting activities?

Le Cross-Cutting activities di iNEST (Supporto a Spin-off e Startup, Lab-Villages, Citizen Engagement, Formazione) NON prevedono bandi a cascata. Sul sito di iNEST (www.consorzionest.it) sono disponibili informazioni di dettaglio su tali attività e sulle iniziative che verranno promosse.

- Cosa s'intende per laboratori misti Università/impresa? c'è un elenco?

Un laboratorio misto Università-Impresa (definite anche come *Lab-Village*) è uno spazio fisico dedicato all'innovazione tecnologica, in cui il mondo accademico e il mondo dell'industria possono collaborare e condividere strutture, strumenti e risorse per lo sviluppo del territorio.

10. INFORMAZIONI ULTERIORI

- **Eventuali altre domande possono essere effettuate via mail?**

Sì, l'indirizzo di riferimento per ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e modalità di presentazione delle domande è il seguente
assistenza@bandiconsorzioinest.it

- **Per informazioni sui RT del singolo Spoke va contattato il responsabile scientifico?**

Sì, è opportuno per domande inerenti ai contenuti scientifici di cui all'Allegato 5 del Bando (Tematiche di ricerca e innovazione).

- **Riguardo allo Spoke 1, cosa si intende per contesti montani? C'è un riferimento normativo che dia una definizione più precisa?**

Il termine "contesto montano" è da intendersi non in termini rigorosamente legali e normativi, bensì come generico indicatore di un dominio applicativo caratterizzato da aspetti geografici, economici e sociali che denotano la presenza di barriere che possono ostacolare sia l'ordinaria conduzione di un sistema produttivo, sia le consuetudini della vita quotidiana della popolazione locale. Ciò rispetto alle condizioni riscontrabili in un centro urbano in grado di offrire tutti i principali servizi che connotano la sfera civile e produttiva (sanità e sicurezza, istruzione, trasporti e approvvigionamenti, comunicazione).

Tali barriere si concretizzano normalmente in:

1. pendenze che ostacolano modalità e tempestività nei trasporti, anche in ordine alla sicurezza delle persone interessate;
2. presenza di centri abitati con carenza di servizi;
3. isolamento e difficoltà di comunicazione e interazioni sociali, talvolta fino ad assumere la connotazione di "area marginale";
4. maggiore intensità dei rischi di natura idrogeologica;
5. difficoltà di insediamento di sistemi produttivi.

Di norma, un contesto montano presenta un insieme articolato ed integrato di dette barriere. In tale quadro, la definizione di "contesto montano" può far riferimento anche a particolari ambiti collinari in cui la presenza di una o più delle suddette barriere genera difficoltà di particolare intensità.